

Circ. 06/2016
03/11/2016

Un caso di studio

LA DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

Capita di frequente nelle aziende con una vita piuttosto lunga che si accumulino delle attrezzature o delle merci obsolete e che l'imprenditore si trovi nelle condizione di distoglierli dal ciclo produttivo, sia civilmente che fiscalmente.

Le problematiche maggiori si hanno sotto il profilo fiscale in quanto l'azienda deve dimostrare la "tracciabilità" del ciclo di tali beni, sia dal lato dell'ingresso e sia per quanto riguarda l'uscita, al fine di evitare la generazione della presunzione di acquisto e/o di vendita non documentato e non dichiarato.

Infatti l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 441/1997, presume la cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, fatta salva la dimostrazione da parte dell'azienda della loro distruzione.

Nell'ipotesi in cui si scelga la "**distruzione volontaria**" dei beni, per i motivi ad esempio legati all'obsolescenza degli stessi o alla non vendibilità della merce, la dismissione dovrà essere comprovata da preventiva comunicazione.

In particolare, l'impresa deve inviare **almeno cinque giorni prima** all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio, apposita comunicazione, indicando:

1. luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
2. le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
3. la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;
4. l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;
5. l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

Nel caso in cui il valore della merce o delle attrezzature da distruggere sia di valore **superiore a diecimila euro** alle operazioni dovrà presenziare un incaricato dell'Agenzia delle entrate oppure un ufficiale della Guardia di finanza o un notaio.

Nel caso in cui, invece, il valore dei beni sia inferiore a € 10.000, l'azienda in sostituzione del verbale redatto dal pubblico ufficiale intervenuto, potrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Pubblicata anche su www.studioferraro.eu